



REPUBBLICA ITALIANA

224/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Aurelio LAINO Consigliere

Donatella SCANDURRA Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60640** del ruolo generale, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, in proprio, nonché rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Campanile, c.f. CMPPLA74D15F356J, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec robertoantonio.brigante@pecavvocatigorizia.eu, come da delega in atti

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti,

c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 37/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, depositata il 19 settembre 2022.

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Paolo Campanile per *omissis* e l'avv. Antonietta Coretti per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 15 marzo 2023, *omissis*, in qualità di docente a tempo indeterminato in regime di part-time orizzontale al 50%, ha impugnato – con riferimento al regolamento delle spese di lite – la sentenza n. 37/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso tendente ad ottenere il riscatto ai fini pensionistici, di 3

mesi e 14 giorni, per i periodi nei quali - all'epoca quale docente con contratto a tempo determinato - aveva usufruito di periodi di aspettativa senza assegni.

Nel corso del giudizio di primo grado, l'Inps aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, per cui il ricorrente aveva proposto regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione.

La questione è stata decisa dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22745/2021, pubblicata il 12 agosto 2021, con cui è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice contabile.

All'esito del giudizio, la Sezione territoriale ha accolto il ricorso, liquidando le spese in euro 900,00 oltre gli accessori, in favore del ricorrente, senza riconoscere le spese del giudizio per regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione.

L'appellante ha svolto unico articolato motivo di impugnazione, concernente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e/o 2 c.g.c. e/o 24 e/o 111-I e VI co. Cost. e/o 91 e/o 92 e/o 88 cod. proc. civ. (per effetto del richiamo ex art. 7-II co. c.g.c.) perché il Giudice di primo grado ha illegittimamente compensato le spese di lite della fase incidentale di legittimità in ordine al proposto regolamento di giurisdizione resosi necessario (od anche solo opportuno) per l'eccezione in tal senso formulata dall'I.N.P.S., rigettato dalla Suprema Corte violando il principio di causalità ed identificando in maniera illogica e/o erronea e/o apparente e/o carente e/o contraddittoria i presupposti che consentono la compensazione delle

spese di lite di tale fase incidentale; sulla base dei seguenti profili: a) in punto di soccombenza dell'INPS nella fase incidentale del regolamento di giurisdizione (così come nella fase di merito); b) in punto di illogicità e/o erroneità e/o apparenza e/o carenza e/o contraddittorietà della motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite della fase incidentale di legittimità; c) in punto di violazione del principio di causalità; d) in punto di quantificazione delle spese della fase incidentale di regolamento di giurisdizione; ed ha chiesto: in via principale ed istruttoria all'esito dell'eventuale appello incidentale di controparte: - condannare l'appellato Inps alla rifusione delle spese della fase incidentale di regolamento di giurisdizione, svoltesi durante il giudizio di primo grado che all'uopo è stato sospeso e poi riassunto - da quantificarsi sulla base dei valori medi della tabella n. 13 ex D.M. 55/2014, scaglione di valore indeterminato "basso", oltre spese forfetarie 15%, C.P. ed IVA, in accoglimento dei motivi di appello; in ogni caso: esborsi, competenze e spese - anche forfetarie 15% di cui all'art. 2 D.M. 55/2014 -, C.P. ed IVA anche di secondo grado interamente rifusi.

L'Inps si è costituito il 16 maggio 2024, deducendo che il motivo d'appello, oltre a essere connotato da profili di inammissibilità, sarebbe privo di fondamento giuridico: gli argomenti svolti dall'appellante, incentrati sul mancato riconoscimento delle spese dopo che la Corte di Cassazione ne aveva rimesso la determinazione al Giudice contabile, non sarebbero in grado, secondo l'Inps, di

scalfire la correttezza della decisione adottata dal Giudice territoriale in ordine alle spese. Secondo l'Inps, il ricorrente avrebbe infatti potuto attendere la decisione del Giudice in materia, e poi eventualmente impugnarla ove fosse stato affermato il difetto di giurisdizione. Infine, l'Inps ha dedotto che anche la Cassazione ammette la compensazione delle spese da parte del Giudice di merito, dopo il giudizio di rinvio. L'Inps ha chiesto quindi il rigetto dell'appello.

All'udienza del 4 luglio 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale ha ad oggetto asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Il presente giudizio attiene al regime delle spese per la fase incidentale del regolamento di giurisdizione svolto dinanzi alla Corte di Cassazione, sul presupposto - sostenuto dall'appellante - che il Giudice territoriale non avrebbe erroneamente riconosciuto le spese relative a tale fase del procedimento.

I motivi di impugnazione – i quali possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro – sono infondati.

La motivazione espressa dal Giudice di primo grado è infatti caratterizzata da adeguato apparato argomentativo, laddove è stato chiaramente indicato che “né si ravvisano spettanti i compensi afferenti il giudizio in Cassazione in quanto il ricorrente, dopo avere adito il giudice provvisto di giurisdizione, ha scelto di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione pur in presenza di un consolidato ed ultraventennale orientamento della Corte di cassazione che attribuisce alla Corte dei conti la cognizione in materia di riscatti e ricongiunzioni dei dipendenti pubblici (Cass. SS.UU. 9 giugno 2016 n. 11849, 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190, 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618).”

Nella sentenza impugnata sono quindi ben delineate le ragioni che hanno condotto il Giudicante al mancato riconoscimento delle spese per il giudizio di regolamento di giurisdizione.

La sentenza impugnata è quindi esente da qualunque censura in ordine al regime delle spese relativamente al giudizio per regolamento di giurisdizione, essendo state esplicitate le specifiche ragioni a fondamento della relativa decisione, ragioni che sono condivise e fatte proprie da questo Collegio.

D’altro canto, il Giudice di legittimità ha evidenziato che, in tema

di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 32906/2022).

In coerenza con il predetto orientamento del Giudice di legittimità, condiviso e fatto proprio da questo Collegio, il quale non ha ragione per discostarsene, i motivi di gravame si mostrano infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **60640** del ruolo di Segreteria, promosso da *omissis* nei confronti dell'**INPS**, conferma la sentenza impugnata e liquida le spese di difesa, a favore dell'Inps ed a carico della parte appellante, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 02/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi